



R. E T E.

IMPRESE ITALIA

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

Commissioni riunite

**V Bilancio, tesoro e programmazione e
5^a Programmazione economica, bilancio**

**Attività conoscitiva preliminare all'esame del
disegno di legge recante bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019
(C. 4127-*bis* Governo)**

Audizione

4 novembre 2016



Indice

1. PREMESSA	4
1.1 La Nota di aggiornamento al DEF 2016	4
1.2 Il disegno di legge di bilancio 2017	6
2. FISCO	8
2.1 Esame delle misure previste dal disegno di legge di bilancio	13
2.1.1 Detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione	13
2.1.2 Super ed Iper ammortamento	15
2.1.3 Determinazione del reddito per cassa delle imprese in contabilità semplificata	15
2.1.4 Aumento del limite di deducibilità dei veicoli dei rappresentanti di commercio	16
2.1.5 Riduzione del canone RAI	16
2.1.6 Blocco della tassazione locale esteso al 2017	17
2.1.7 Possibilità di cedere perdite fiscali all'interno dei gruppi	17
2.1.8 Rientro dei cervelli dall'estero	17
2.1.9 Aumento no tax area pensionati	18
2.1.10 Introduzione del concorso a premi sugli scontrini fiscali	19
2.1.11 Introduzione dell'IRI (Imposta sul reddito delle imprese)	20
2.1.12 Modifiche in materia di ACE (Contributo alla crescita economica)	20
2.1.13 Proroga e riapertura dei termini per l'estromissione, rivalutazione dei beni d'impresa e assegnazione dei beni ai soci	21
2.1.14 Recupero dell'Iva su clienti in procedura concorsuale	22
2.1.15 Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva	22
3. INVESTIMENTI	23
3.1 Misure per la crescita e per gli investimenti	23
3.2 Super e iper ammortamento	23
3.3 Ricerca e sviluppo	24
3.4 Nuova Sabatini	24
3.5 Autoimprenditorialità e Startup	25
3.6 Credito, garanzia e Confidi	26
3.7 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica	27
3.8 Turismo	28

3.9	Pagamenti della Pubblica Amministrazione: introduzione della compensazione generale dei debiti/crediti.....	29
4.	ECONOMIA CIRCOLARE, AMBIENTE E ENERGIA	31
4.1	Bolletta Energetica - riforma degli oneri generali di sistema	32
4.2	Efficientamento energetico	33
5.	LAVORO E PREVIDENZA.....	35
5.1	Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato	35
5.2	Contributo addizionale contratti a tempo determinato	36
5.3	Risorse dei Fondi Interprofessionali	37
5.4	Incentivi per l'apprendistato	37
5.5	Estensione dei trattamenti di CIGO e CIGS ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.....	38
5.6	Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi.....	39
5.7	Detassazione dei premi di produttività	39
5.8	APE.....	40
5.9	Tariffe INAIL.....	40
5.10	Trasferta e trasfertismo	41

1. PREMESSA

Il 2016 è stato fin qui caratterizzato da una persistente incertezza politica, legata agli attacchi terroristici in Francia, Germania e Belgio, all'esito del referendum con cui il Regno Unito ha deciso di uscire dall'Unione Europea, al protrarsi del conflitto in Siria e, da ultimo, alle crescenti tensioni tra Russia e Stati Uniti. Questi eventi, insieme ad altri fattori di natura economica (in primis il rallentamento dell'economia cinese e la fragilità di diversi sistemi bancari nazionali) ha attenuato il ritmo di crescita dell'economia mondiale che a fine anno si attesterebbe al 3,1%, un decimo di punto in meno rispetto al 2015.

Per il 2017 è previsto un significativo miglioramento complessivo del quadro economico internazionale che porterebbe il Pil mondiale a raggiungere un ritmo di crescita del 3,4%.

Dopo cinque incrementi congiunturali consecutivi, nel secondo trimestre 2016 il Pil dell'Italia ha registrato una variazione nulla. La battuta di arresto è il portato del ritmo di crescita dei consumi delle famiglie, che resta molto contenuto a dispetto di un aumento significativo del reddito disponibile delle famiglie, e della diminuzione degli investimenti fissi lordi. Debole appare anche l'interscambio commerciale: le esportazioni nette, che avevano dato un contributo negativo alla crescita del Pil nel primo trimestre dell'anno, nel secondo sono tornate in terreno positivo.

La debolezza dei consumi delle famiglie è stato influenzato dal deterioramento del clima di fiducia dei consumatori riguardo sia alla loro situazione personale che a quella generale dell'economia italiana. Si tratta di indicazioni che mal si accordano con gli andamenti del mercato del lavoro. Ad agosto, infatti, su base annua si registrano 162 mila occupati in più rispetto al 2015. La crescita tendenziale, attribuibile esclusivamente ai dipendenti permanenti (+253 mila) sembra confermare la bontà degli strumenti di stimolo all'occupazione a tempo indeterminato messi in campo dal Governo negli ultimi due anni.

1.1 La Nota di aggiornamento al DEF 2016

Nonostante i dati di contabilità nazionale della prima metà dell'anno non eccellenti, nel 2016 il Pil dovrebbe crescere del +0,8%. È questa la previsione contenuta nella Nota di Aggiornamento al DEF che ridimensiona di due decimi di punto le precedenti previsioni formulate in aprile. Tale previsione è stata confermata dal Governo in seguito alla diffusione del dato di produzione industriale di agosto (+1,7% rispetto a luglio) che, insieme a quello delle esportazioni (+2,6% ad agosto rispetto a luglio), porta a ipotizzare una crescita positiva del Pil nel terzo trimestre.

Per quanto riguarda invece il 2017, la crescita tendenziale del Pil reale indicata nella Nota di Aggiornamento al DEF risulta pari al +0,6%. Con la manovra finanziaria per il 2017, il Governo prevede di recuperare però quattro decimi cosicché nel quadro programmatico della Nota di Aggiornamento al DEF la crescita è stimata al +1,0%.

Il confronto tra quadro tendenziale e quadro programmatico rende evidente che il recupero del PIL che il Governo intende conseguire deriva in particolare dagli investimenti. Questi, nel 2017, crescerebbero del +3,2%, più del doppio rispetto a quanto prospettato nel quadro tendenziale (+1,5%). Più contenuto, ma comunque significativo, l'impulso di cui beneficerebbero i consumi finali nazionali (+0,8% nel quadro programmatico vs il +0,4% definito nel quadro tendenziale).

Tra le misure espansive sulla base delle quali il Governo ha definito il quadro programmatico, figurano:

- il congelamento degli aumenti IVA previsti dalla legislazione vigente, da cui deriverebbe uno stimolo alla crescita pari al +0,3%;
- il rafforzamento degli incentivi fiscali volti a favorire gli investimenti delle imprese che accrescerebbero la crescita tendenziale del Pil di un decimo di punto;
- maggiori investimenti in opere pubbliche, la messa in sicurezza di infrastrutture scolastiche e viarie in chiave antisismica, il rifinanziamento del Fondo di Garanzia e la Legge Sabatini, la proroga degli incentivi fiscali al risparmio energetico, alle ristrutturazioni e all'acquisto di mobili. Questo insieme di misure fornirebbe uno stimolo alla crescita di due decimi di punto;
- misure per politiche sociali (tra cui l'adeguamento delle risorse minime e risorse per le famiglie), contratti pubblici, capitale umano, politiche vigenti da cui proverrebbe una spinta alla crescita tendenziale del Pil dello 0,1%.

Le coperture per il finanziamento delle misure espansive poggiano sulla riduzione della spesa (impatto previsto sulla crescita: -0,2 punti di Pil) e maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale, variazione dei parametri ACE e dei meccanismi di altre imposte (impatto sulla crescita: -0,1 punti di Pil).

L'effetto sul Pil delle misure espansive al netto delle coperture produce l'aumento di 0,4 punti percentuali precedentemente richiamato.

Infine, nella Nota di Aggiornamento al DEF l'obiettivo di indebitamento tendenziale per il 2017 è fissato all'1,6%. La manovra per l'anno per il 2017, di segno espansivo, porta l'indicatore al 2,0% nel quadro programmatico. Si tratta di una stima prudenziale. Secondo il Governo, infatti, nel 2017, il rapporto deficit/PIL potrebbe essere innalzato fino a un massimo di quattro decimi di punto in ragione degli accadimenti eccezionali - emergenza migranti e spese per mettere in sicurezza il territorio e il patrimonio abitativo in seguito al sisma di agosto - che il Paese si trova a fronteggiare.

1.2 Il disegno di legge di bilancio 2017

La manovra di bilancio è composta dal decreto legge 193, approvato dal Governo lo scorso 22 ottobre (che interviene in particolare sulla riscossione, il recupero dell'evasione e il rifinanziamento del Fondo di garanzia) e dal disegno di Legge di bilancio per il 2017.

Le misure intendono ridare slancio ad una economia riemersa dalle profondità della crisi ma ancora troppo lenta per poter uscire dalla palude degli zero-virgola. Imbrigliata dalla ottusa burocrazia, dalla esorbitante pressione fiscale, dalla diffusa illegalità, ma forte di una tessuto imprenditoriale vitale e da una ricchezza privata elevata.

Nell'ultimo anno, ai tentativi di rianimare le componenti della domanda interna si è contrapposto il peggioramento della congiuntura internazionale e della fiducia, così che non siamo riusciti a centrare gli obiettivi di crescita e di finanza pubblica che ci eravamo posti.

Il nostro giudizio, espresso alla luce del combinato delle misure contenute nel decreto e di quelle recate dal disegno di legge di bilancio per il 2017, è complessivamente positivo. Positivo per l'impegno a utilizzare tutti i margini di flessibilità negoziabili con l'Europa per imprimere una direzione espansiva alla politica di bilancio. Positivo per le misure che la compongono che noi riteniamo di fondamentale importanza per il mondo dell'artigianato e del terziario, a partire dalla sterilizzazione dell'aumento dell'IVA previsto dalle clausole di salvaguardia .

Il Governo ha confermato e potenziato molti strumenti già adottati in precedenza, dalle agevolazioni fiscali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica al rifinanziamento del fondo di garanzia per facilitare il credito alle piccole imprese, della "Nuova Sabatini", del credito di imposta per la ricerca, del cosiddetto "super e iper-ammortamento" e della detassazione dei premi di produttività.

Il disegno della legge di Bilancio introduce anche provvedimenti che chiedevamo da tanto tempo per migliorare il rapporto tra fisco e imprese e dare maggiore equità al prelievo fiscale. Pensiamo all'istituzione dell'IRI, che consente alle ditte individuali e società di persone di pagare le imposte sui redditi lasciati in azienda con la stessa aliquota applicata alle società di capitali, ora fissata al 24%. Una misura che interesserà circa 300 mila imprese personali. Non ultimo l'utilizzo del "criterio di cassa" per la determinazione del reddito per le imprese personali in contabilità semplificata. Una misura che finalmente garantirà a oltre 2milioni di imprese di pagare imposte solo su redditi effettivamente incassati.

Ciò che maggiormente apprezziamo è la scelta del Governo di mettere le imprese al centro della politica economica per il 2017. Una responsabilità che gli imprenditori sono pronti ad assumersi.

Di contro, ci aspettiamo che il Governo renda immediatamente operative le misure una volta approvate dal Parlamento.

Ma questo non basta. La pressione fiscale media effettiva sul reddito delle imprese permane a livelli insostenibili.

Ciò che lascia delusi è l'assenza nella manovra di bilancio di importanti misure di semplificazione, condivise in diversi Tavoli aperti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che da tempo sollecitiamo e che ora attendiamo che il Parlamento inserisca nella legge di conversione del Dl 193 del 2016.

In primis, la riforma degli Studi di settore, tesa a incentivare e premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale, e non più come strumento di accertamento.

Anche la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con il nuovo ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione", se non accompagnata da ulteriori norme tese a definire una nuova disciplina della riscossione coattiva, meno onerosa e rispettosa dei diritti dei contribuenti onesti, rischia di tradursi in un mero cambiamento di nome fine a se stesso.

Mancano ancora all'appello l'esclusione da IMU e TASI dei beni strumentali utilizzati dalle imprese per produrre ricchezza. Non sono un bene patrimoniale, ma uno strumento che serve agli imprenditori.

Serve eliminare la ritenuta dell'8% sui bonifici effettuati per il pagamento di spese relative alla riqualificazione energetica degli edifici e ristrutturazione delle abitazioni.

Serve anche arrivare a definire i contorni dell'autonoma organizzazione che renderebbe certa l'esclusione dal pagamento dell'IRAP migliaia di autonomi e piccole imprese individuali.

Serve trasformare il bonus in credito di imposta per consentire a chi sostiene le spese per la riqualificazione energetica degli edifici e per la ristrutturazione, di cedere la propria detrazione alle banche, per consentire a cittadini e imprese di monetizzare subito il contributo pubblico, e fare da volano alla domanda di lavori edili e all'economia italiana.

2. FISCO

Prima di entrare nell'ambito delle singole misure di carattere fiscale disposte dal Governo nella legge di bilancio 2017, si sottolinea che, secondo R.E.TE. Imprese Italia, il buon cammino avviato deve trovare una sua continuità con ulteriori misure capaci di dare risposte concrete ed immediate alle piccole imprese nella gestione quotidiana dell'attività economica.

Il processo avviato di riduzione della pressione fiscale, proseguito con l'attuale Legge di bilancio, si colloca in un sistema tributario, quale quello italiano, che resta profondamente iniquo nella tassazione dei redditi e che, sicuramente, non scoraggia efficacemente la concorrenza sleale attuata dagli evasori totali e non premia, come sarebbe giusto, la fedeltà fiscale degli imprenditori onesti. Un sistema fiscale che, inoltre, dietro lo schermo del contrasto all'evasione fiscale, ha visto un incremento importante degli obblighi di comunicazione dei dati a carico delle imprese, peraltro ulteriormente enfatizzati dall'introduzione della dichiarazione precompilata.

Di fronte ad sistema fiscale "malato" è necessaria una cura appropriata che, secondo R.E. TE. Imprese Italia, deve consistere nella prosecuzione della riduzione della pressione fiscale e, al contempo, in una maggiore equità nel prelievo tra i diversi redditi da lavoro.

Per rendere credibile e possibile il raggiungimento di questi importanti obiettivi, occorre trovare soluzioni che, oltre ad essere attuabili in un bilancio pubblico che ha spazi sempre più ridotti, diano benefici concreti ed immediati alle piccole imprese. E' necessario, inoltre, individuare risposte che rompano, definitivamente, la spirale perversa, costituita da una tassazione sempre più alta e da accertamenti sempre più oppressivi, messa in atto per sconfiggere l'elevata evasione fiscale. In altre parole, occorre trovare una soluzione alla mancata riduzione delle aliquote d'imposta sulla base della errata convinzione che il reddito viene comunque e sempre occultato.

Inoltre, l'introduzione dello "split payment" per le cessioni di beni e servizi alla Pubblica Amministrazione, l'estensione del "reverse charge" alle prestazioni di pulizia, al completamento di installazione impianti e demolizione di edifici, nonché l'aumento della ritenuta all'8% sui bonifici effettuati per il pagamento di spese di ristrutturazione edile o riqualificazione energetica degli edifici, hanno sortito effetti devastanti sulle imprese.

Come pure occorre agire senza indugio su alcune questioni non più rinviabili.

Rendere l'IMU sugli immobili strumentali d'impresa completamente deducibile dal reddito d'impresa

I beni strumentali hanno lo scopo ben preciso di produrre il reddito d'impresa, reddito che viene tassato ai fini IRPEF od IRES, nel caso di società di capitali. L'IMU, pertanto, al pari della TASI, costituisce un costo inerente alla produzione del reddito. La mancata deducibilità del tributo comunale (ora parziale al 20%) determina, conseguentemente, la tassazione di una parte del reddito d'impresa, quello relativo all'IMU indeducibile, mai realizzato. Da qui una possibile censura di incostituzionalità in base al principio di capacità contributiva sancito dall'articolo 53 della legge costituzionale.

Oltre a questo aspetto, c'è anche da considerare che la completa deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa determinerebbe, anche in modo automatico, una parziale attuazione del principio cardine del federalismo fiscale: "dal centro alla periferia", dal momento che, per ogni 100 euro di IMU pagata, circa il 40% tornerebbe nelle tasche dell'imprenditore come minore tassazione nazionale o regionale (incidenza media della tassazione IRPEF ed IVS sul reddito d'impresa + aliquota IRAP).

L'attuazione di tale misura, peraltro, avrebbe un costo limitato per le casse dello Stato. Secondo le nostre stime, confermate anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (vedi interrogazione parlamentare del 28 ottobre 2015, n. 3-01802), la totale deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa determinerebbe, a regime, una perdita di gettito pari a circa 630 milioni di euro. Si pensi, infatti, che la misura in oggetto andrebbe riconosciuta solamente agli imprenditori che utilizzano gli immobili strumentali per l'esercizio dell'attività produttiva, escludendo, invece, le ipotesi nelle quali lo stesso è concesso in locazione.

Introdurre un regime premiale nella tassazione dei redditi: "chi più dichiara meno paga"

R.E TE. Imprese Italia ritiene che l'attuale fase di ristrutturazione degli studi di settore possa creare le premesse per un nuovo sistema di tassazione che punti a premiare l'efficienza e la fedeltà fiscale, in modo automatico, all'aumentare del reddito dichiarato. Per fare questo è necessario prevedere a regime un sistema premiale che stimoli ed incentivi l'efficienza produttiva delle imprese o del lavoro autonomo, legato alle performance di reddito incrementale dichiarato rispetto ad una soglia minima di reddito, riferibile alle potenzialità produttive dell'impresa e da determinarsi in via presuntiva. Definita la soglia minima di reddito, ovviamente diversa da impresa ad impresa, a partire dalla quale viene riconosciuto l'incentivo fiscale, l'agevolazione si "autofinanzerebbe" in quanto verrebbe riconosciuta solo nel caso di un effettivo incremento di reddito.

Nella logica del sistema di incentivi, ovviamente, gioca un ruolo fondamentale la determinazione del livello di reddito riferibile all'attività produttiva di ogni singola impresa. Molto probabilmente, nel passato, non è stata valutata tale forma di agevolazione per le difficoltà legate all'individuazione di un reddito "soglia" associabile ad ogni unità produttiva, d'impresa o di lavoro autonomo, con modalità statistiche sufficientemente attendibili. Lo strumento potrebbe essere il nuovo sistema di stima del livello di affidabilità/compliance che sostituirà gli studi di settore in modo progressivo.

Una volta individuato il reddito incrementale sulla base del quale riconoscere un beneficio in termini di riduzione dell'imposizione fiscale, la proposta è quella di agire sull'aliquota, prevedendo che la parte di reddito, che eccede quello di riferimento, sia tassata ad una imposta sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP in misura ridotta, ad esempio del 10%, ossia pari all'aliquota ora applicata sui redditi di produttività dei lavoratori dipendenti. Si verrebbe così a creare un sistema di incentivi volto a stimolare i contribuenti ad accrescere la loro capacità produttiva, al fine di abbassare la tassazione media sul reddito da loro prodotto.

Definizione dell'autonoma organizzazione e aumento della franchigia IRAP

R.E TE. Imprese Italia, per quanto riguarda l'IRAP, ritiene che nell'immediato sia necessario procedere ad una definizione delle caratteristiche delle imprese individuali escluse dal pagamento del tributo per l'assenza dell'autonoma organizzazione. Sebbene, infatti, la giurisprudenza abbia ormai sancito questa esclusione sulla base delle numerose sentenze della Corte di Cassazione, l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se sia preferibile rischiare e quindi non pagare il tributo, ovvero, pagare per poi presentare istanza di rimborso.

E' una situazione di incertezza normativa non più tollerabile. In alternativa ad una definizione legislativa di autonoma organizzazione, è opportuno procedere all'innalzamento della franchigia di imposizione (no tax area IRAP) almeno fino a 20 mila euro, esentando così dal tributo, nei fatti, le imprese di minori dimensioni.

La perdita di gettito conseguente all'incremento della franchigia da 13 mila a 20 mila euro, secondo nostre stime, sarebbe di circa 595 milioni di euro.

Agevolare il passaggio generazionale delle imprese individuali tramite la completa neutralità fiscale delle cessioni d'azienda

E' arrivato il momento di intervenire sulle cessioni d'azienda a titolo oneroso. Spesso, gli imprenditori non hanno figli, ovvero coniuge o comunque parenti a cui trasferire l'azienda a titolo gratuito. Al contempo, esistono molti soggetti che intendono provare ad entrare nel mondo dell'imprenditoria e disposti ad acquistare

una azienda sul mercato. Azienda che molto spesso è quella per cui hanno lavorato come dipendenti o collaboratori per tanti anni.

Tuttavia, l'enorme esborso finanziario dovuto alla tassazione della plusvalenza d'azienda ai fini delle imposte dirette, connessa sia alla presenza degli immobili sia all'avviamento, unitamente all'imposizione indiretta (imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali) che grava sugli acquirenti, scoraggiano questi trasferimenti o sicuramente non li agevolano. Gli imprenditori preferiscono aspettare la norma che consente loro di far "uscire" i beni immobili dall'impresa con una tassazione minima, per poi cederli fuori dal regime d'impresa, senza la tassazione piena della plusvalenza come, ad esempio, è stato disposto dalla legge di stabilità 2016, misura confermata dall'attuale disegno di legge di bilancio.

Le differenze della tassazione con riferimento alle diverse modalità con cui può essere trasferita un'azienda sono molto rilevanti e sono tutte orientate a penalizzare la cessione delle aziende. Si tratta di un vero e proprio cuneo fiscale rappresentato dalla differenza tra il valore dell'azienda trasferita e quello che incassa colui che cede l'azienda, una volta sottratti tutti i tributi dovuti.

Occorre rompere questo circolo vizioso, creando le premesse per incentivare la mobilità delle aziende. Al pari, occorre evitare che sul mercato permangano aziende che, sebbene abbiano delle potenzialità inesprese, siano gestite da imprenditori non più motivati che non cessano l'attività solo per non pagare le tasse connesse all'incremento del valore degli immobili o all'avviamento.

Per raggiungere questo importante obiettivo, occorre rendere neutra fiscalmente la cessione d'azienda sia ai fini delle imposte sui redditi sia al fini della tassazione indiretta al pari di quanto avviene nelle ipotesi di conferimento d'azienda.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, occorre stabilire che per colui che cede l'azienda non emerga la plusvalenza oggetto di tassazione. Inoltre, occorre prevedere, sempre in modo analogo a quanto previsto per i conferimenti d'azienda, che il cessionario abbia la possibilità di far emergere la plusvalenza, pagando una imposta sostitutiva minima. Si tratta di un obiettivo che si è posto anche il legislatore della riforma fiscale, laddove nell'articolo 12, comma 1, lett. e), della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha previsto l'armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d'azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti. Principio che, con tutta evidenza, è rimasto lettera morta.

Proprio sulla base degli obiettivi che si intendono perseguire con tale proposta, si ritiene che l'impatto sui conti pubblici non sia rilevante. Infatti, la riduzione delle imposte sui redditi conseguenti alla mancata emersione della plusvalenza sulla cessione d'azienda ovvero la riduzione dell'imposta di registro, nonché le minori eventuali imposte ipotecarie e catastali dovute, risulterebbero ampiamente compensate dagli incrementi dei tributi sia diretti (IRPEF ed IRAP) che indiretti

(IVA, imposta di registro ed imposte ipotecarie e catastali), ascrivibili alla prosecuzione dell'attività. A ciò si aggiunga che, proprio a causa dell'elevata tassazione, pochissimi vendono ed acquistano aziende se non hanno prima beneficiato di una delle tante disposizioni di favore.

Evitare di spostare sulle imprese gli oneri dei controlli: abrogare lo “split payment” e ridurre la ritenuta sui bonifici relativi alle spese edili detraibili

E' condiviso da tutti che occorra mirare ad una semplificazione e ad una riduzione degli adempimenti amministrativi, che tuttavia non trova attuazione sul lato pratico, o meglio, non nei modi in cui dovrebbe concretizzarsi.

Il proliferare di norme e di adempimenti sempre più complessi hanno determinato, nel tempo, maggiori oneri a carico delle imprese. Negli ultimi anni, tra l'altro, sempre più spesso è stato “scaricato” sui contribuenti l'onere di adempimenti formali propedeutici all'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria. A ciò si aggiungano gli effetti negativi prodotti dall'introduzione di regimi particolari di versamento dell'Iva che, oltre a complicare ulteriormente il sistema fiscale italiano, hanno creato importanti danni finanziari alle imprese.

Ci si riferisce, in particolare, allo “split payment” ed al “reverse charge”, nonché all'incremento della ritenuta all'8% applicata sui bonifici bancari effettuati da famiglie ed imprese e finalizzato all'ottenimento delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica degli edifici.

Lo “split payment” ed il “reverse charge” possono essere rappresentati come una “chiave inglese” inserita nell'ingranaggio “finanziario” dell'Iva. Un ingranaggio che, nella generalità dei casi, aiuta a raggiungere l'equilibrio finanziario a breve delle imprese. L'Iva che le imprese incassano dai propri clienti, sotto il profilo finanziario, rappresenta il contraltare dell'Iva pagata dalle stesse imprese ai propri fornitori. Considerando, infatti, il funzionamento del tributo, sotto il profilo della sua incidenza sull'equilibrio finanziario dell'impresa, emerge che, nei fatti, ogni impresa “finanzia” i propri fornitori riconoscendo loro l'Iva sulla prestazione ricevuta, la quale sarà versata all'Erario solamente nel mese successivo, ovvero decorso un trimestre. In una situazione di ordinario funzionamento dell'Iva, ossia senza l'applicazione del “reverse charge” o dello “split payment”, la medesima impresa risulta “finanziata” a sua volta dai propri clienti, attraverso l'Iva che questi riconoscono sulle fatture emesse.

Con l'introduzione di questi due nuovi istituti, il meccanismo Iva - che oltre a garantire un sostanziale equilibrio finanziario, concedeva alle imprese liquidità per un breve lasso temporale - si interrompe drasticamente. L'impresa che è obbligata ad applicare il “reverse charge” o lo “split payment”, infatti, continua a finanziare a breve i propri fornitori mentre non è più finanziata dai propri clienti, dal momento

che questi non le riconoscono più il tributo. I problemi derivanti da questi istituti sulla gestione finanziaria a breve delle imprese, pertanto, sono due:

- la mancata disponibilità finanziaria derivante dall’Iva incassata dai propri clienti, eccedente quella pagata ai propri fornitori;
- il mancato recupero dell’Iva pagata ai propri fornitori.

Questi due problemi possono essere più o meno importanti sulla base della percentuale di fatturato cui si rende applicabile uno od entrambi gli istituti, nonché sulla base delle aliquote Iva applicate sugli acquisti di beni o servizi dai fornitori ovvero sulle cessioni di beni o servizi relative alle vendite.

Anche la ritenuta dell’8% sui bonifici effettuati da famiglie ed imprese per il pagamento degli investimenti sugli immobili destinati alla ristrutturazione ovvero alla riqualificazione energetica, sta creando moltissimi problemi finanziari. Considerando che la redditività dei ricavi delle imprese che effettuano questi lavori, anche a causa dell’elevato costo dei materiali utilizzati, è intorno al 10% (analisi fatte sulla base della banca dati studi di settore), applicare una ritenuta dell’8% sui ricavi d’impresa significa chiedere un’anticipazione dell’80% del reddito.

Se l’obiettivo è il recupero dell’evasione e se si crede veramente che i nuovi obblighi di comunicazione disposti dal decreto legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra di bilancio in commento, siano la chiave per ridurre il “tax-gap” nell’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, i tempi sono maturi per un intervento correttivo che elimini “split payment” e “reverse charge”, in caso di utilizzo della fatturazione elettronica e/o della comunicazione dei dati per la certificazione dei corrispettivi di vendita e di acquisto.

Serve, inoltre, ridurre la ritenuta dell’8% sui bonifici relativi a spese che concedono detrazioni per riportarla nella misura originaria del 4%.

2.1 Esame delle misure previste dal disegno di legge di bilancio

2.1.1 Detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione

Entrando nel merito delle singole misure, previste dal disegno di legge di bilancio 2017 (articolo 2), R.E TE. Imprese Italia ritiene che la decisione di prorogare per un’ulteriore anno le detrazioni per la ristrutturazione edilizia e per la riqualificazione energetica degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50% e del 65%, sia apprezzabile. Positiva anche la decisione di estendere di un ulteriore anno la detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ ovvero A per i forni, collegati alla ristrutturazione delle abitazioni iniziate nel 2016, seppur limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Ci aspettiamo che nell’ambito dei passaggi parlamentari tale facoltà sia collegata anche alle ristrutturazioni avviate nell’anno 2017.

Inoltre si esprime rammarico per la mancata proroga dell'analogha misura concessa per le "giovani coppie".

Fondamentale, anche, l'intento di prorogare sino al 2021 la detrazione per le spese di riqualificazione energetica del 65% con riferimento agli interventi sulle parti comuni condominiali degli edifici, fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare di cui si compone l'edificio. Importante anche il riconoscimento dell'ulteriore incremento della detrazione del 70% e del 75% per lavori di rilevante impatto energetico.

Particolarmente sentite, anche alla luce degli eventi sismici che hanno colpito e continuano a colpire le Regioni del Centro Italia, le misure dedicate alle detrazioni riconosciute alle spese sostenute per la messa in sicurezza degli edifici ovvero per ridurre il rischio sismico dell'edificio. Sebbene rispetto al 2016 la misura della detrazione passi dal 65% al 50%, tuttavia è da considerare che il rinnovo dell'incremento della detrazione rispetto al 36% previsto a regime dal TUIR, è stabilito sino al 2021 ed, inoltre, la detrazione può essere fruita in 5 anni invece che nei 10 anni ordinari ed, in più, la misura viene estesa anche agli edifici situati nella zona sismica 3.

Per gli stessi motivi R.E TE. Imprese Italia apprezza anche gli incrementi della detrazione previsti per le spese che consentono il passaggio del grado di rischio sismico dell'edificio, riconosciute nella misura del 70% (75% se gli interventi interessano parti comuni dell'edificio) nelle ipotesi in cui si ottiene il passaggio al grado di rischio inferiore, e dell'80% (85% se le opere riguardano le parti comuni dell'edificio) per le spese che consentono il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Al contempo risulta incomprensibile, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo della efficacia della misura, la scelta di consentire la cessione del beneficio maturato per le spese che consentono di migliorare il grado di rischio sismico dell'edificio, solamente all'impresa che ha curato i lavori ovvero a soggetti terzi, escludendo, categoricamente, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari. La proposta coglie l'importante esigenza, di recente rivendicata da R.ETE. Imprese Italia, di dare la possibilità a coloro che sostengono le spese, di monetizzare subito l'ammontare della detrazione, senza attendere il decorso del decennio nel quale la detrazione è spalmata, tramite la cessione della "rendita decennale" rappresentata dalla detrazione. Tale possibilità, tuttavia, così come strutturata, creerebbe problemi alle imprese che vedrebbero crescere in misura esponenziale la propria posizione creditoria verso l'Erario con la conseguenza di non consentire ai titolari della detrazione di non potersi avvalere di tale facoltà.

Nella sostanza, subirà la stessa sorte dell'analogha norma, anche se in un ambito leggermente diverso, disposta dalla legge di stabilità dello scorso anno (articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Non è possibile pensare che le imprese siano disposte a vedersi decurtare il proprio corrispettivo per un importo che potrebbe arrivare anche all'85%, con la prospettiva di recuperarlo in 10 anni. E' chiaro che le imprese saranno costrette a rivolgersi al settore bancario per coprire l'ammancio finanziario, considerando che gli interventi di riqualificazione energetica, quasi sempre, richiedono l'utilizzo di beni dal costo molto elevato a cui le imprese devono far fronte. Finanziamenti, dunque, che non tutte le imprese riescono ad ottenere e laddove ciò fosse possibile i tassi d'interesse risulterebbero considerevoli. La misura deve essere portata avanti, ma senza il coinvolgimento dell'impresa. La trasformazione della detrazione decennale in credito d'imposta deve prevedere che la cessione del credito avvenga agli intermediari finanziari.

Se la norma rimarrà nella versione attuale è molto probabile che nessuna impresa sceglierà mai di essere pagata con un credito che recupererà in 10 anni e questa possibilità così importante rimarrà solo lettera morta.

Particolarmente importante per il settore turistico anche la proroga fino al 2018, insieme all'incremento al 75% dall'attuale 30% del credito d'imposta riconosciuto per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute dalle imprese alberghiere, anche se, nella previsione attuale, a condizione che le spese abbiano anche la finalità della riqualificazione energetica dell'edificio o l'adeguamento antisismico dello stabile.

2.1.2 Super ed Iper ammortamento

Ai fini della ripresa degli investimenti, secondo R.ETE. Imprese Italia, risulta particolarmente importante anche la conferma della possibilità di dedurre il 140% dei costi sostenuti dalle imprese per l'acquisto dei beni strumentali all'esercizio dell'attività nel 2017 (c.d. super-ammortamento) (articolo 3). Peraltro, in considerazione della importanza della tipologia di acquisti a cui la misura è rivolta, l'agevolazione è allargata anche agli acquisti effettuati fino a giugno 2018, purché i relativi ordini siano effettuati entro il 31 dicembre 2017 e gli acconti siano versati in misura superiori al 20%.

2.1.3 Determinazione del reddito per cassa delle imprese in contabilità semplificata

Accolto con particolare favore da R.ETE. Imprese Italia, l'introduzione del principio di cassa nella determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata (articolo 5).

Questa misura consentirà alle imprese di minori dimensioni, che più delle altre subiscono gli effetti negativi legati sia ai cronici ritardi di pagamento sia alla stretta creditizia, di far coincidere il momento del prelievo fiscale alle concrete disponibilità

finanziarie, evitando - come del resto già avviene per le attività professionali - esborsi per imposte su proventi non ancora incassati.

Inoltre, la possibilità di determinare il reddito d'impresa con il "criterio di cassa" renderà, effettivamente, conveniente l'opzione per il regime di liquidazione dell'"Iva per cassa", introdotto dall'articolo 32-bis del D.L. n. 83 del 2012. Fino ad ora, infatti, la necessità di dovere, comunque, applicare il criterio di competenza economica per la determinazione del reddito d'impresa, ha reso antieconomico aderire al regime "Iva per cassa", dal momento che tale scelta, in sostanza, rendeva obbligatorio tenere una doppia contabilità: il "regime di cassa" per la liquidazione dell'Iva ed il "regime di competenza" per la determinazione del reddito d'impresa. In considerazione del fatto che con il venir meno della competenza economica il reddito d'impresa subirà variazioni consistenti nei diversi periodi d'imposta, specie in relazione alle imprese che operano con commesse a durata pluriennale (tipicamente gli edili), al fine di evitare che le perdite maturate nei periodi in cui è in corso la realizzazione delle opere non possano essere scomutate dagli utili maturati al momento della cessione delle opere stesse, va previsto il riporto a nuovo di tali perdite come già oggi avviene per i soggetti in contabilità ordinaria.

Sempre riguardo al regime di cassa è stata apprezzata l'introduzione della presunzione che ciò che è indicato nei registri si presuppone incassato ovvero pagato. Questa possibilità, concessa dietro opzione, consentirà di ridurre al minimo gli oneri amministrativi legati a questa importante innovazione nei criteri di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata.

2.1.4 Aumento del limite di deducibilità dei veicoli dei rappresentanti di commercio

Bene anche l'incremento del limite per la deducibilità dei canoni di locazione a lungo termine sostenuti dai rappresentanti ed agenti di commercio (articolo 8). RETE Imprese Italia ritiene, però, insufficienti singoli interventi sulla deducibilità delle spese degli autoveicoli e che sia necessario effettuare un discorso più generale teso a prendere atto che i costi degli stessi, rispetto a quelli praticati nel 1997 quando è stata attuata la riforma dei criteri di deducibilità dei veicoli, sono aumentati di molto. Come pure va rivista la deducibilità del 20% dei costi relativi alla generalità dei veicoli utilizzati dalle imprese.

2.1.5 Riduzione del canone RAI

Segnale positivo anche per quanto riguarda la riduzione del canone RAI relativo alle utenze domestiche. (Articolo 9) R.ETE. Imprese Italia, tuttavia, pensa che andrebbe colta l'occasione per fare chiarezza in ordine alla corretta applicazione delle norme relative all'obbligo di pagamento dell'abbonamento speciale alla RAI, escludendo da

tale obbligo la detenzione di apparecchiature atte o adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (Personal Computer, Tablet PC, smartphone, ecc.), impiegati normalmente per lo svolgimento di attività lavorativa, imprenditoriale o professionale, diversa dalle attività di intrattenimento ed utilizzati per scopi strettamente legati allo svolgimento di tali attività. Dovrebbe, inoltre, escludersi altresì ogni occasionale fruizione di programmi radiotelevisivi attraverso dette apparecchiature. E' inoltre necessario aggiornare il sistema di determinazione dei canoni RAI speciali, dovuti dalle strutture ricettive e da coloro che effettuano somministrazioni, chiarendo che i medesimi sono dovuti da tutti coloro che forniscono tali servizi in cambio di un corrispettivo, contrastando in tal modo le diffuse forme di elusione riscontrabili. I maggiori introiti che così si genererebbero dovrebbero essere destinati ad una più equilibrata distribuzione del costo, basata su criteri oggettivi, come ad esempio la tipologia, categoria, capacità ricettiva e stagionalità dell'operatore tenuto al pagamento.

2.1.6 Blocco della tassazione locale esteso al 2017

Particolarmente sentita anche l'estensione al 2017 del blocco della tassazione locale. Resta, tuttavia, il rammarico per la conferma della maggiorazione TASI dell'0,8 per mille deliberata dai Comuni nel 2015, nonostante non sia più controbilanciata dalla detrazione TASI sugli immobili adibiti ad abitazione, dal momento che su tali immobili, esclusi quelli di lusso, il tributo è stato abolito (Articolo 10).

2.1.7 Possibilità di cedere perdite fiscali all'interno dei gruppi

La possibilità di cedere le perdite fiscali ad altre imprese appartenenti al medesimo gruppo generate nei primi tre esercizi di attività da una società neo-costituita, secondo R.ETE. Imprese Italia, va nella giusta direzione di evitare di dover optare per la più complessa gestione della liquidazione del reddito di gruppo oppure per la trasparenza fiscale, ottenendo gli stessi risultati sostanziali in termini di riduzione della pressione fiscale dei piccoli gruppi societari (Articolo 16).

2.1.8 Rientro dei cervelli dall'estero

Gradita la misura che porta ad includere anche i professionisti tra i soggetti che hanno la possibilità di ridurre il reddito soggetto ad IRPEF del 50% (in luogo della precedente misura del 70%) in caso di trasferimento della propria residenza dall'estero in Italia, per l'anno di trasferimento e per i quattro successivi (Articolo 22, comma 4). R.ETE. Imprese Italia ritiene che ora si siano create le premesse per includere anche gli imprenditori individuali nella misura, al fine di evitare disparità di trattamento.

Circa la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva, nella misura fissa di 100.000 euro, sui redditi prodotti all'estero per chi trasferisce la residenza in Italia, si determinerà un concreto beneficio solamente per quei pochi professionisti che per lo più operano nell'ambito delle professioni artistiche o studi professionali, e che hanno redditi di importo molto elevato. Secondo R.ETE. Imprese Italia non rappresenta certo una misura tesa a rafforzare l'imprenditoria italiana (Articolo 22, comma 5).

2.1.9 Aumento no tax area pensionati

La decisione del Governo di aumentare la "no tax area" della tassazione IRPEF del reddito di pensione ad 8.000 euro, tramite l'aumento delle detrazioni IRPEF, determina solamente un avvicinamento a quella prevista dal reddito di lavoro dipendente. Come è noto, infatti, il reddito da lavoro dipendente può godere del bonus "c.d. degli 80 euro" che fa aumentare la "no tax area" per tale categoria di reddito a 10.000 euro. L'unificazione della misura delle detrazioni IRPEF da reddito da pensione a quella ora prevista solo per gli ultra settantacinquenni, porta alla ribalta uno dei problemi della tassazione nel nostro Paese che, oltre ad essere estremamente alta, è anche profondamente iniqua. Pur considerando le modifiche proposte dal Governo nella legge di bilancio 2017 sui redditi da pensione, la tassazione del reddito da lavoro resta sempre distinta in ragione della tipologia di redditi che si produce.

Uno dei più importanti obiettivi della riforma fiscale, avvenuta nel lontano 1973, era quello di garantire condizioni di equità, sotto il profilo dell'imposizione fiscale, tra tutte le categorie di reddito da lavoro. Così, a prescindere dalla fonte di reddito o, meglio, dall'attività di lavoro esercitata, la ricchezza prodotta e distribuita sotto forma di utili veniva tassata secondo un criterio di equità garantito dalla progressività delle aliquote IRPEF. I redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, d'impresa individuale o di società di persone (le partite Iva), seguivano comunque la sola tassazione progressiva IRPEF.

Questo principio è venuto meno nel tempo, in modo più accentuato dalla riforma fiscale del 2004. Divaricazioni che risultano ulteriormente accentuate dal bonus di 80 euro. La detrazione riconosciuta a chi produce redditi di lavoro dipendente e di pensione non è più connessa al riconoscimento della deduzione forfettaria dei costi di produzione del reddito, ma è diventata, nella sostanza, una parte integrante dell'aliquota IRPEF. E' vero, infatti, che la detrazione riconosciuta, sia per redditi da lavoro dipendente sia per redditi da pensione, crea una parte di reddito ad aliquota zero (c.d. "no-tax-area") e, per ammontari superiori alla stessa, è inversamente proporzionale al reddito secondo una funzione lineare.

E' evidente che la tassazione dei redditi prodotti dalle persone fisiche non può essere diversa a secondo delle modalità con cui si genera la ricchezza ovvero il

reddito. Il principio di capacità contributiva, sancito dall'articolo 53 della Costituzione italiana, non può avere valenze e pesi diversi in funzione della tipologia di contribuenti.

Le misure da adottare, al fine di riequilibrare la tassazione tra le diverse categorie di reddito da lavoro, sono facilmente individuabili e possono essere sintetizzate nella necessità di estendere anche agli imprenditori individuali ed ai professionisti le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti.

Misure queste che R.ETE. imprese Italia chiede di attuare da diverso tempo. Peraltro, esistono già delle norme che portano alle conclusioni indicate in tutti i punti sopra riassunti. E' vero, infatti, che il c.d. "fondo taglia tasse", di cui all'articolo 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147/2013, indica già, in modo chiaro, che una parte delle maggiori entrate provenienti sia dalla lotta all'evasione fiscale sia dalla riduzione della spesa pubblica (una parte del 50% del loro ammontare), debbano essere utilizzate per aumentare ulteriormente la franchigia IRAP e per aumentare le detrazioni da riconoscere agli imprenditori individuali in regime di contabilità semplificata ed ai professionisti.

2.1.10 Introduzione del concorso a premi sugli scontrini fiscali

La decisione di introdurre, a partire dal 2018, un concorso a premi (Articolo 67, commi 6 e 7) in relazione agli scontrini emessi dai soggetti che optano per la trasmissione telematica dei corrispettivi, ha l'evidente scopo di creare un conflitto di interessi tra gli esercenti commerciali ed i propri clienti, mutuando la recente esperienza del Portogallo dove una simile lotteria è stata già introdotta. Al riguardo, R.ETE. Imprese Italia, ritiene che questa misura non sia adeguata a contrastare efficacemente l'evasione fiscale e che, invece, occorra incentivare, ulteriormente, l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi. Per favorire, concretamente, la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica/trasmissione dei dati delle fatture, deve essere riconosciuto un credito d'imposta di importo adeguato, necessario a compensare i costi connessi al necessario adeguamento dei software gestionali nonché integrare gli esoneri dall'obbligo di comunicazione di dati, ovvero, allentare la stretta sulla possibilità di utilizzare i crediti emergenti dalle dichiarazioni in compensazione nel modello F24. Riguardo a questo tema R.E.TE. Imprese Italia si è già espressa in modo più approfondito in una nota inviata alla Commissione finanze della Camera dei Deputati in data 3 novembre 2016. Comunque, la decisione di includere nei concorsi a premi anche i corrispettivi certificati tramite fattura sia con riferimento a vendite o prestazioni di servizi fatte verso altre imprese che verso cittadini non imprenditori, considerato che in questo caso sussiste l'obbligo alla trasmissione dei dati (c.d. "spesometro" recentemente modificato ad opera del Decreto legge n. 193/2016 collegato alla legge di bilancio in esame), rappresenta un vero e proprio

conflitto di interessi. Conflitto di interessi che, tuttavia, non deve arrivare a spingere il cliente a sostituirsi all'Agenzia delle Entrate nel controllo della effettiva comunicazione dei dati della fattura emessa, dal momento che la partecipazione al concorso a premi è subordinata alla effettiva comunicazione dei dati della fattura all'amministrazione finanziaria.

2.1.11 Introduzione dell'IRI (Imposta sul reddito delle imprese)

Particolarmente sentita dalle nostre imprese l'introduzione dell'IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) (Articolo 68, commi 1 e 2). Finalmente anche le imprese personali che optano per la contabilità ordinaria avranno la possibilità di tassare in modo proporzionale il reddito non prelevato e destinato agli investimenti, con la stessa aliquota applicata alle società di capitali, pari al 24% dal 2017.

Il nuovo criterio di tassazione, come da anni auspicato da R.ETE. Imprese Italia, lascerebbe alla onerosa aliquota progressiva dell'IRPEF, solamente la parte di reddito d'impresa prelevato dall'imprenditore per soddisfare i propri bisogni e quelli della propria famiglia; la parte che resta in azienda, invece, verrebbe tassata ad un'aliquota proporzionale più contenuta, allineata all'aliquota di tassazione prevista per le società di capitali. Le imprese personali hanno finalmente un'imposta propria.

L'introduzione della nuova imposta, sebbene nell'immediato porterà benefici solamente ad una parte di imprese individuali e società di persone, segnerebbe, comunque, un cambiamento importante e strutturale della tassazione, sempre più teso verso l'equità del prelievo.

Sulla base dei dati della relazione tecnica circa 100.000 imprese individuali e 184.000 società di persone avranno interesse ad optare per la nuova modalità di tassazione.

R.ETE. Imprese Italia ha apprezzato, in modo particolare, anche la scelta di rendere l'IRI una forma di tassazione del reddito d'impresa opzionale. Questo consentirà una scelta oculata della forma di tassazione in ragione anche della redditività del settore in cui opera l'impresa.

2.1.12 Modifiche in materia di ACE (Contributo alla crescita economica)

Con riferimento alle modifiche in materia di ACE (Contributo alla Crescita Economica delle imprese) (articolo 68, comma 4) la decisione di non far riferimento più ad un decreto annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, stabilendo ex legge un rendimento nozionale per il 2017 del 2,3% e del 2,7% a decorrere dal 2018, dimostra tutti i limiti della misura, se intesa quale agevolazione preordinata alla capitalizzazione delle imprese.

L'ACE, per come è strutturata, nasce quale misura di equità e non certo per ridurre la pressione fiscale sulle imprese che scelgono di capitalizzare la propria impresa. Consentire di dedurre dal reddito d'impresa, la "perdita" dell'opportunità di investire il capitale apportato in azienda in investimenti alternativi privi di rischio, costituisce un diritto, ma non è determinante nella scelta dell'imprenditore di investire nella propria azienda.

Da sottolineare che la decisione del Governo, nei fatti, determina anche l'annullamento della possibilità, ora riservata dalla norma attuale, di aumentare il rendimento dei titoli pubblici di tre punti percentuali al fine di considerare il rischio d'impresa. Infatti, quand'anche il rendimento dei titoli pubblici arrivasse ad una misura pari a zero, il rendimento nozionale poteva essere stabilito nella misura del 3%, quando la norma proposta prevede invece, a regime, un'aliquota del 2,7%.

Sempre in materia di ACE, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria, la decisione di non richiamare più la necessità di avere un beneficio conforme rispetto alle società di capitali, evidentemente, deve essere messo in relazione alla nascita dell'IRI (Imposta sul reddito delle Imprese) e della conseguente tassazione proporzionale del reddito d'impresa alla stessa stregua delle società di capitali. Tuttavia, occorre anche considerare che la tassazione ai fini IRI rappresenta una possibilità opzionale e non di una tassazione naturale. Pertanto nei casi in cui non si opta per l'IRI è da valutare la necessità di mantenere nella norma originaria il riferimento al beneficio conforme a quello delle società di capitali, che ha portato, per le imprese individuali e società di persone, a calcolare l'onere figurativo su tutto il patrimonio dell'azienda alla fine del periodo d'imposta. In tutti i modi, per motivi di semplificazione, va mantenuto un calcolo forfetario degli incrementi avendo a riferimento la differenza fra il patrimonio netto dell'anno e quello dell'anno precedente. E' tuttavia da apprezzare favorevolmente la decisione di mantenere la rilevanza ai fini della quantificazione della deduzione ACE, la differenza tra il patrimonio netto maturato tra il 2010 ed il 2015.

2.1.13 Proroga e riapertura dei termini per l'estromissione, rivalutazione dei beni d'impresa e assegnazione dei beni ai soci

Secondo R.ETE. Imprese Italia è importante anche la decisione di prorogare la possibilità di rideterminare il costo delle partecipazioni o dei terreni ovvero anche la possibilità di rivalutare i beni d'azienda (Articolo 69).

Accolta con particolare favore anche la riapertura dei termini per l'assegnazione in modo agevolato ai soci dei beni immobili ovvero dei beni mobili registrati non strumentali all'attività d'impresa nonché per le società di gestione immobiliare, di trasformarsi in società semplice, secondo quanto prescrive l'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016). (Articolo 70). Facoltà scaduta lo scorso 30 settembre 2016. Al riguardo, in relazione

alle assegnazioni effettuate a favore di soci di società di persone, in considerazione della tassazione per trasparenza operata da tali soggetti, va esclusa, in toto, l'applicazione dell'articolo 47 del TUIR.

Ciò consentirà di eliminare dal patrimonio aziendale beni non direttamente utilizzati nell'attività produttiva ovvero, nel caso della trasformazione in società semplice, di evitare le pesanti conseguenze dettate dalle disposizioni previste per le società non operative, versando una imposizione sostitutiva favorevole. Tuttavia, il poco tempo a disposizione per assumere tale decisione, nonché per porre in essere i conseguenti passaggi burocratico amministrativi necessari per la riduzione del patrimonio aziendale, hanno fatto perdere questa importante facoltà a molte imprese. La riapertura dei termini consentirà, pertanto, ad una platea più ampia di soggetti di completare le procedure avviate, beneficiando della tassazione agevolata.

2.1.14 Recupero dell'Iva su clienti in procedura concorsuale

R.ETE. Imprese Italia ritiene particolarmente grave la decisione di abrogare la norma che consente di recuperare l'Iva pagata su corrispettivi non pagati dai propri clienti, al momento dell'apertura della procedura concorsuale (Articolo 71). Anche se la norma, di fatto non era ancora entrata in vigore in quanto applicabile solamente con riferimento ai clienti assoggettati alle procedure concorsuali a partire dal 31 dicembre 2016, consentiva alle imprese di avere una prospettiva di recupero nell'immediato, nell'ipotesi di assoggettamento del proprio cliente a procedura concorsuale, almeno dell'Iva che, con molta probabilità, non incasserà mai o solo in minima parte.

2.1.15 Sterilizzazione delle clausole di salvaguardia Iva

Infine, secondo R.ETE. Imprese Italia, è positiva la decisione di evitare per il 2017 il previsto aumento delle aliquote Iva (Articolo 87), anche se, conviene ribadirlo, si tratta solamente di un problema rinviato al 2018 e non eliminato. Il prossimo anno si riproporrà la necessità di evitare di nuovo l'incremento dell'aliquota ridotta del 10% al 13% ed un aumento dell'aliquota ordinaria dal 22% al 25%, peraltro, con la prospettiva di arrivare al 25,9% a decorrere dal 2019. Queste clausole di salvaguardia rischiano di diventare un "debito occulto" nel bilancio dello Stato che, se non eliminato in tempo, rischia di gettare un'ipoteca su qualsiasi ulteriore manovra di bilancio.

3. INVESTIMENTI

3.1 Misure per la crescita e per gli investimenti

Nel complesso, le disposizioni contenute nel disegno di Legge di Bilancio 2017 confermano le anticipazioni: un provvedimento che vede nel sostegno agli investimenti, privati e pubblici, un elemento qualificante, che sembra rafforzare la rottura di uno schema che vedeva nel mantenimento del rigore dei conti pubblici la strada maestra per uscire dalla crisi.

Due elementi ci paiono estremamente significativi nel rappresentare il nuovo paradigma: da un lato, il mantenimento e l'implementazione del cosiddetto **superammortamento**, dall'altro lato, l'introduzione dell'**IRI**.

Due iniziative che comprovano una strategia da noi più volte indicata: **l'utilizzo della leva fiscale** quale strumento più idoneo per sostenere processi di crescita della competitività del nostro sistema imprenditoriale. Una strada semplice per le imprese, ma anche per la pubblica amministrazione.

3.2 Super e iper ammortamento

Nella stessa direzione il riconoscimento della possibilità di dedurre il 250% dei costi sostenuti per l'acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave industria 4.0 ovvero la deduzione del 140% delle spese sostenute, in prevalenza per l'acquisto di software, ad esse collegate.

Nel merito, confermiamo l'apprezzamento del mantenimento della **maggiorazione del 40% per investimenti "generici"**, ed ancor più la prevista **maggiorazione del 150%** per l'acquisto di beni e servizi funzionali a processi coerenti con **Industria 4.0**, nonché il riconoscimento di una **maggiorazione del 40% per investimenti in beni immateriali** strumentali ai medesimi processi. A tale riguardo, sarebbe opportuno estendere la possibilità di dedurre il 140% anche ai costi sostenuti per beni immateriali diversi quelli indicati nell'allegato A e B all'articolo 3 del disegno di legge di bilancio in esame al fine di dare un concreto beneficio anche alle piccole imprese che intendono affacciarsi al mondo digitale.

Riteniamo, però, opportuno che venga esplicitato con chiarezza che la maggiorazione del 150% è riservata non solo agli investimenti in beni strumentali interconnessi tra loro in linea produttiva industriale, ma anche alle apparecchiature *stand alone* dotate di interfaccia e utility digitali in grado di caratterizzare la produzione in linea con gli scopi del programma "industria 4.0".

In particolare, infatti, nella allegata tabella A, i macchinari elencati dovrebbero non già rispondere a "tutte" le caratteristiche individuate nel secondo paragrafo dell'allegato stesso, ma possedere "almeno una delle caratteristiche" elencate, così come, in ordine alla individuazione dei requisiti atti a rendere dette macchine

assimilabili e/o integrabili a sistemi cyberfisici, la coesistenza delle condizioni dovrebbe essere limitata ad una delle caratteristiche soltanto.

Peraltro, la rivoluzione digitale e l'adozione Industria 4.0 necessitano di interventi dedicati alle micro e piccole imprese:

- stimolare il ricorso a piattaforme di commercio elettronico da parte delle MPMI, detassando i profitti derivanti dalla vendita on line (B2B e B2C) e attivando il voucher di 10.000 Euro per la digitalizzazione delle imprese, con particolare attenzione all'acquisizione dei servizi qualificati;
- incentivare, mediante voucher formativi, la formazione continua alle tecnologie delle persone impiegate in azienda.

Peraltro, rileviamo la necessità di dare rapida attuazione alle disposizioni dell'art. 6, comma 1 del DL 145/2013, la misura agevolativa del Voucher Digitalizzazione, provvedendo all'assegnazione delle risorse alle Regioni.

3.3 Ricerca e sviluppo

La maggiorazione della deduzione di ammortamento per nuovi investimenti, unita alla **maggiore incisività delle misure a sostegno della ricerca** e dello sviluppo di cui all'articolo 4, può contribuire in modo significativo a promuovere percorsi di crescita qualitativa del nostro sistema produttivo, così da recuperare competitività e spazi di mercato.

In particolare, auspichiamo venga confermata la nostra lettura della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4, che sembrerebbe indicare, rispetto alle **caratteristiche del personale impiegato** nelle attività di ricerca e sviluppo, una minore selettività in relazione alle precedenti norme di riferimento.

3.4 Nuova Sabatini

Esprimiamo soddisfazione anche per la conferma della cosiddetta **Nuova Sabatini** che, dal punto di vista dell'impatto sulle dinamiche delle imprese, specie quelle di minori dimensioni, insieme al superammortamento, può rappresentare uno stimolo forte alla ripresa degli investimenti.

Sarebbe però auspicabile un **ulteriore intervento di semplificazione** delle norme di riferimento. Le attuali procedure prevedono che il contributo in conto interessi venga erogato in quote annuali, disperdendo così l'effetto agevolativo, specie per investimenti di importi minori.

Tenuto conto che le nuove iniziative introdotte con il disegno di legge, che intervengono sulla fiscalità dell'impresa, avranno effetti traslati al 2018, si potrebbe prevedere, almeno per la nuova Sabatini, **l'attualizzazione dell'incentivo**, così da

rendere immediatamente evidente il contributo pubblico all'investimento effettuato. Tale disposizione, peraltro, diminuirebbe di molto gli oneri oggi a carico della pubblica amministrazione, che rischiano di rendere meno efficace l'intervento.

3.5 Autoimprenditorialità e Startup

Apprezzabili sono anche gli interventi volti a rafforzare le **agevolazioni per start up e pmi innovative**, così come il rifinanziamento delle misure a **sostegno dell'autoimprenditorialità**.

Nell'ottica dell'estensione e del rafforzamento delle misure per start-up e PMI innovative, riteniamo, però, opportuno ridefinire il perimetro di riferimento, includendo anche imprese – individuabili come “imprese *second life*” - che prevedano una profonda ridefinizione del proprio modello di business attraverso una programma di interventi incentrato alla riorganizzazione dei fattori gestionali e produttivi, allo sviluppo conseguente all'introduzione di innovazioni di prodotto e/o di processo, soprattutto in ambito digitale, nonché alla valorizzazione delle risorse umane.

Si ritiene, altresì, opportuna una apertura alle Start Up innovative verso tutte quelle imprese che investono in innovazione ma che non hanno ricercatori al loro interno.

Le micro e piccole imprese (specialmente se Start Up) impegnano cospicue risorse per spese più orientate al mercato, contrariamente alle medie-grandi imprese che investono più in ricerca e sviluppo precompetitivo.

Per questo si ritiene fondamentale includere quelle imprese che, anche se non investono in tecnologia e non hanno ricercatori al suo interno o non effettuano spese in R&S, cambiano e innovano (anche in modo fondamentale) i processi organizzativi e il business in base alle nuove esigenze di mercato.

Il rifinanziamento degli incentivi per l'Autoimprenditorialità risponde alla necessità di sostenere uno strumento che, visti i risultati positivi riscontrati, dimostra l'opportunità di sostenere le micro e piccole imprese italiane negli investimenti di taglia medio-piccola, con massimali fino a 1,5 milioni di euro, soprattutto nei settori dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo.

Pur con la necessità di verificarne gli esiti, non possiamo che apprezzarne l'apertura, le disposizioni volte a consentire **all'INAIL di sostenere l'attivazione di start up innovative**, nonché la possibilità, per **enti di previdenza obbligatoria e per forme di previdenza complementare, di investire in azioni o quote di imprese** direttamente o attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio.

In merito alle iniziative attivabili dall'INAIL, si ritiene opportuno estendere l'ambito di investimento alle attività di definizione di standard e normazione tecnica, che

rappresentano, ormai, uno dei processi trainanti lo sviluppo e l'innovazione nelle imprese.

3.6 Credito, garanzia e Confidi

Permane, a nostro avviso, la necessità di attivare iniziative incisive per **favorire l'accesso al credito** in una fase ancora caratterizzata da un forte razionamento, specie per le imprese di minori dimensioni, che più di altre avrebbero necessità di flussi adeguati di credito per beneficiare degli ancora fragili segnali di ripresa.

In tal senso, ribadiamo anche in questa occasione la necessità di **accelerare il processo di riforma del Fondo Centrale** di Garanzia per le PMI.

In questi mesi abbiamo seguito con attenzione e meticolosità le iniziative attivate dal Ministero dello Sviluppo Economico, fino a condividere i principi ispiratori della proposta presentata dai funzionari dello stesso Ministero.

In particolare, auspichiamo venga confermata l'intenzione di **superare gli attuali criteri di accesso** che generano un assorbimento eccessivo di risorse, senza che questo si traduca in effettivo vantaggio per le imprese, e di **neutralizzare l'attuale squilibrio** tra le operazioni di **garanzia diretta** e quelle di **controgaranzia**.

Riteniamo che le misure innovative già individuate e concordate, possano ripristinare le condizioni affinché il Fondo possa continuare a fungere da strumento indirizzato al sostegno della nostra economia, generare maggiore effetto leva e conseguentemente ridurre l'assorbimento di risorse pubbliche.

Ribadiamo, altresì, la necessità di evitare di utilizzare il Fondo per interventi "generalisti", finalizzati a supportare iniziative di qualsiasi genere. Troppo frequentemente, in questi anni, si sono promossi provvedimenti che ne hanno snaturato la funzione di strumento pubblico a sostegno dello sviluppo delle piccole e medie imprese.

E', inoltre, necessario ricostituire meccanismi di più ampia partecipazione, ai meccanismi di gestione e funzionamento del Fondo, delle rappresentanze delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, poiché il loro mancato coinvolgimento sta comportando un allontanamento progressivo della capacità di lettura di fatti e situazioni legati alla vita reale delle imprese.

In un contesto di costante difficoltà nell'accesso al credito, specie per le micro e per le piccole imprese, i Confidi possono continuare a svolgere una funzione determinante.

Per questo auspichiamo che il Governo si adoperi per rendere al più presto operativa la Legge Delega di riforma dei Confidi approvata nello scorso mese di agosto emanando i decreti legislativi di attuazione.

Occorre rilevare, tuttavia, che così come si è intervenuti per sostenere le crisi di alcune banche promuovendo l'attivazione di strumenti cui le banche potessero cedere crediti a valore di mercato, andrebbero previsti anche interventi destinati ad alleggerire le sofferenze dei Confidi.

I Confidi, infatti, in questi anni di crisi hanno fornito un forte sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese di minori dimensioni di tutti i settori economici ed oggi si trovano anch'essi a gestire il tema dei crediti in sofferenza, situazione che incide negativamente sulle loro capacità operative a favore di quelle imprese spesso prive dei requisiti per accedere direttamente al Fondo di garanzia per le PMI.

Dal momento che i Confidi condividono con le banche il rischio di credito delle imprese assistite dalla loro garanzia, così come si è intervenuti per le banche, occorre prevedere interventi analoghi anche per i Confidi.

3.7 Misure di razionalizzazione della spesa pubblica

In questa fase assai delicata di prima attuazione delle nuove norme in materia di accesso agli appalti pubblici di cui al DLgs 50/2016, non possiamo non soffermarci sulle disposizioni contenute nell'art. 60, *Misure per l'efficientamento della spesa per acquisti*.

Disposizioni che prevedono nuove modalità di acquisto centralizzato che individuano il MEF come acquirente/pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto), per l'avvio di una sperimentazione che potrà essere successivamente estesa ad altre amministrazioni e ad ulteriori categorie merceologiche di beni e servizi.

Tali misure, riconducibili al processo di rafforzamento dell'acquisizione centralizzata attualmente in corso, nelle concrete modalità operative, generano una concentrazione dei bandi di gara, che finiscono con l'assumere dimensioni sempre più importanti, ostacolando così le possibilità di accesso per gran parte delle nostre imprese.

Gli esempi sono ormai, purtroppo, molteplici. Si va dal progetto gestito dal MIT per l'affidamento ad un'unica Agenzia dell'acquisto del parco mezzi per il trasporto pubblico locale (TPL), a sempre più frequenti gare bandite da CONSIP e da altre centrali d'acquisto regionali.

Le disposizioni introdotte con il nuovo Codice degli appalti con l'obiettivo di favorire la più ampia partecipazione delle PMI (uno dei principi cardine delle Direttive Comunitarie in materia), che prevedono, tra l'altro, l'obbligo della suddivisione in lotti, risultano sistematicamente aggirate, in favore di una contrattazione diretta con grandi produttori (nel caso delle forniture di beni) o con i principali *player* del mercato (nel caso dei servizi).

Tale fenomeno distorsivo del mercato è, peraltro, confermato anche dalla recente sentenza del TAR del Lazio, relativa al settore delle imprese di vigilanza privata, nei confronti di CONSIP, a cui viene contestata una suddivisione in lotti tali da comportare l' "esclusione delle altre numerosissime imprese, di piccole e medie dimensioni, che compongono il mercato... non garantendo in tal modo né l'esplicitarsi di una piena apertura del mercato alla concorrenza né i risparmi di spesa potenzialmente derivanti da una più ampia gamma di offerte relative ai singoli lotti".

La previsione da parte di CONSIP di lotti eccessivamente grandi, tali da favorire distorsioni della concorrenza, era stata in precedenza riscontrata anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in occasione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di alcuni operatori economici del settore delle pulizie dei plessi scolastici, rispetto ai quali è stata altresì provata l'esistenza di accordi di cartello.

Coinvolgere unicamente gli operatori di maggiori dimensioni, quand'anche comporti un risparmio di spesa nel breve periodo, si traduce inevitabilmente in desertificazione del mercato e scomparsa delle imprese di minori dimensioni, nonché nella formazione di posizioni monopolistiche anticoncorrenziali e, pertanto, destinate a far lievitare i costi di approvvigionamento della PA nel lungo periodo.

Appare, pertanto, necessario emendare le disposizioni in oggetto, integrandole con la previsione espressa che le nuove modalità d'acquisto devono essere adottate garantendo la più ampia partecipazione di concorrenti, ed in particolare delle MPMI.

Tale obiettivo di politica industriale dovrebbe essere altresì esplicitato nelle linee-guida atte a fornire "*...indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche... ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta...*", previste dal commi 8 del medesimo art. 60.

3.8 Turismo

Gli interventi a diretto supporto del Turismo previsti nel DDL Legge di Bilancio 2017 soffrono di un evidente sottodimensionamento e disallineamento rispetto ai contenuti del documento "Piano strategico di sviluppo del turismo PST 2017-2022", approvato dal Comitato permanente per la promozione del turismo in Italia in sede MIBACT lo scorso mese di settembre.

A parte la positiva conferma per l'anno 2017 della sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, invocata dal Settore con particolare riferimento all'entità dell'imposta di soggiorno, l'unico intervento d'interesse del DDL è previsto all'art. 2 commi da 3 a 6 e riguarda il rifinanziamento, per gli anni 2017 e 2018, del credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese ricettive

alberghiere. Tale rifinanziamento tuttavia, oltre ad essere sottoposto a nuove condizioni come l'esecuzione di lavori di riqualificazione antisismica e di efficientamento energetico, estende la possibilità di accedere al credito d'imposta anche alle "strutture che svolgono attività agrituristica". Una decisione sorprendente, non tanto per la tipologia delle strutture incluse quanto perché la nuova formulazione lascia comunque fuori dal perimetro di applicazione una serie di categorie di imprese che nel turismo operano in maniera ben più strutturale e diffusa, per le quali il Piano strategico di sviluppo del turismo esplicitamente prevede l'opportunità di un ampio processo di riqualificazione in vista di un complessivo ammodernamento dell'offerta turistica nazionale. In buona sostanza si ritiene prioritario mettere a disposizione strumenti di pari efficacia per la riqualificazione di imprese condotte da operatori del turismo veri e propri, come ad esempio quelle dei campeggi nonché gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con una particolare attenzione ai locali dichiarati storici da leggi e provvedimenti regionali. Inoltre, in considerazione del fatto che gli agriturismi accedono già a specifiche forme di finanziamento in conto capitale, sarebbe opportuno limitare l'accesso al tax credit in analisi a quelle imprese della categoria che di tali forme non hanno usufruito nell'ultimo quinquennio.

Restano inoltre privi di riscontro nel testo di DDL in analisi altri provvedimenti strumentali allo sviluppo del turismo in Italia precisamente elencati nel più volte menzionato Piano strategico 2017-2022: dal rifinanziamento ed estensione dell'ambito di applicazione del credito d'imposta per la digitalizzazione delle strutture ricettive e dell'intermediazione all'abolizione dell'imposta sugli intrattenimenti, dall'esclusione totale del prelievo IMU degli immobili strumentali alle attività del turismo alla commisurazione di TARI e TASI all'effettivo periodo di utilizzo delle strutture.

3.9 Pagamenti della Pubblica Amministrazione: introduzione della compensazione generale dei debiti/crediti

Da ultimo, segnaliamo nuovamente che il ritardo dei pagamenti da parte della PA è tutt'altro che superato, nonostante i numerosi sforzi compiuti nel recente passato. Il problema rischia di ripresentarsi ancor più aggravato, anche a causa della disattenzione al monitoraggio di fatto sospeso da almeno un anno a questa parte.

La soluzione del problema da noi da tempo proposta – col paradosso che la misura è ora al vaglio e all'attenzione delle Istituzioni europee – è l'introduzione della "compensazione generale dei crediti con i debiti tributari, previdenziali e assistenziali".

Si dovrebbe prevedere la possibilità di compensare i crediti non formalmente contestati con debiti di qualunque genere verso qualunque ente o organismo pubblico (tributari, fiscali, contributivi, sanzionatori), prevedendo al contempo che

l'impresa che fa valere la compensazione, rinunci definitivamente a pretendere gli interessi maturati per il ritardo.

In tal modo si introdurrebbe una procedura innovativa nelle regole che disciplinano i pagamenti della P.A. basata sull'automatismo dell'autoliquidazione del credito, da parte dell'impresa, con quanto, dalla stessa impresa dovuto, a qualsiasi titolo, alla Pubblica amministrazione, con regolazione amministrativa interna delle partite dare/avere tra enti debitori ed enti creditori.

4. ECONOMIA CIRCOLARE, AMBIENTE E ENERGIA

Il DEF aveva dedicato un capitolo alle misure in materia di Ambiente e Sostenibilità, aprendo così lo spazio ad un possibile rafforzamento di queste politiche strettamente collegate alla crescita economica e allo sviluppo delle imprese e che negli ultimi anni sono risultate carenti.

L'anno in corso, peraltro, è stato caratterizzato da segnali importanti provenienti dall'Europa e a livello internazionale: dal Pacchetto dell'UE sull'economia circolare al nuovo accordo sul Clima siglato a Parigi e, da ultimo, l'impegno assunto con forza da "Big" internazionali come USA e Cina.

In proposito, bisogna ricordare che l'ultimo atto di rilievo approvato su questi temi è stato il collegato ambientale alla Legge di Stabilità 2014 (Legge 221/2015), che però, rispetto ai suoi obiettivi di rilancio e sostegno alla Green Economy, ha apportato un contributo estremamente al di sotto delle aspettative. Al contempo, l'annunciato Green Act è rimasto, appunto, solo un annuncio.

Il DDL di Bilancio ha inserito all'interno delle misure a sostegno di industria 4.0, ed in particolare quelle relative al super e iper ammortamento, al credito d'imposta per la ricerca o alla detrazione per gli investimenti delle PMI innovative, alcuni specifici interventi agevolati relativi a economia circolare, qualità e sostenibilità. Riteniamo positivo questo approccio, che considera questi investimenti fondamentali, nell'ottica di un modello di economia circolare, fattori importanti per la crescita delle imprese e del Paese.

Riteniamo però che la manovra possa fare un passo ulteriore in proposito, attraverso nuovi interventi sui temi ambientali, con l'obiettivo di garantire una legislazione più coerente con un modello di economia circolare, e definendo un percorso di medio lungo termine volto non solo a recepire ma a valorizzare e potenziare l'impatto delle politiche necessarie ad attuare gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo sul clima.

Oltre a quanto già contenuto nel DDL, riteniamo che sia necessario intervenire con urgenza su due temi fondamentali.

Il primo è il **Sistema di tracciabilità rifiuti**. In proposito, siamo in una fase fondamentale di transizione: i tre nuovi gestori che si sono aggiudicati la gara CONSIP dovranno implementare le linee di evoluzione del sistema, per superare le profonde criticità del vecchio SISTRI. I tempi, certamente, non saranno brevi, ma per le imprese si avvicina, ancora una volta, la scadenza del 31 dicembre. Dal primo gennaio, infatti, saranno in vigore le pesanti sanzioni operative previste da un sistema che continua ad essere caratterizzato da vecchie e profonde criticità normative e procedurali, senza considerare i costi elevati e ingiustificati. Un paradosso che deve essere superato, sospendendo attraverso questo DDL il pagamento dei contributi tuttora previsti a carico delle imprese per la

partecipazione al SISTRI, nonché confermando, almeno per il 2017, la sospensione dell'intero impianto sanzionatorio del SISTRI e il mantenimento di quello relativo al regime cartaceo.

Il secondo è relativo alla **Tariffa rifiuti urbani - TARI**. Tra i vari tributi locali, quello sulla gestione dei rifiuti (Tari) è emblematico in quanto contemporaneamente iniquo, vessatorio, contrario alla legislazione europea ed ai più elementari principi di ragionevolezza. Un tributo, generato da una distorta applicazione del federalismo fiscale nonché da un utilizzo errato della TARI come strumento di risanamento dei bilanci comunali anziché di copertura di un servizio effettivamente reso. Sono, infatti, ancora oggi vigenti livelli tariffari fortemente disomogenei e talvolta arbitrari, a parità di servizi resi. Sono numerosi i casi di Comuni ove la spesa per il servizio di gestione dei rifiuti, per la stessa tipologia di servizio, arriva a scostamenti che sfiorano il 900 %. Per coniugare con equilibrio i giusti principi del federalismo con quelli, altrettanto meritevoli di attenzione, della spending review, crediamo sia fondamentale una riforma complessiva del tributo, introducendo indicatori e misure che leghino sempre di più il riferimento ai costi standard come parametro vincolante per gli enti locali nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Proponiamo, inoltre, che i livelli di tariffazione siano determinati non più sulla base di coefficienti di produzione dei rifiuti, ma su criteri che rispettino il principio europeo "chi inquina paga", attraverso l'implementazione di tariffe puntuali commisurate alla reale produzione dei rifiuti per le diverse categorie economiche. Sarà inoltre fondamentale garantire misure incentivanti, come l'esenzione dal tributo delle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento.

4.1 Bolletta Energetica - riforma degli oneri generali di sistema

Il tema degli oneri generali di sistema, che gravano per circa 16 miliardi sulle bollette dell'elettricità, rappresenta un fattore estremamente critico per le piccole imprese che già subiscono, più di tutte le altre categorie di clienti (domestici e grandi imprese), il peso di questi oneri e che, anche a causa di questi, si trovano a pagare la bolletta elettrica più cara d'Europa pur in presenza di una forte riduzione del prezzo della materia prima.

Stando ai dati prodotti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel DCO 255/2016/eel (tabella 3) con il quale ha posto in consultazione i propri orientamenti sulla riforma, gli oneri generali di sistema incidono in misura prevalente, per circa il 69%, sulle piccole e medie imprese alimentate in bassa e media tensione, gravando in modo maggiore rispetto a quanto da loro consumato (circa il 60%) costituendo così un sussidio in favore dei grandi energivori e, in parte, anche in favore degli utenti domestici.

Il mondo delle imprese guarda pertanto con preoccupazione alla riforma introdotta dalla Legge Milleproroghe 2016, in quanto il passaggio del sistema di prelievo degli oneri di sistema dalle parti variabili (€/KWh) alle parti fisse (€/mese ed €/KW) penalizza le imprese a minor consumo a vantaggio delle grandi industrie energivore e, in aggiunta, pregiudicando la possibilità di legare il costo dell'energia all'effettivo consumo, innesca una paralisi per gli investimenti in autoproduzione di energia ed efficienza energetica. Altro aspetto preoccupante, è il fatto che il Milleproroghe 2016 ha disposto l'entrata in vigore della riforma a partire dal 1 gennaio 2016. Termine già superato che presuppone la retroattività delle disposizioni e pertanto la possibilità che, una volta varata la riforma da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, possano avere luogo rettifiche di fatturazione e maxi-conguagli, che penalizzano fortemente le imprese nella gestione quotidiana del proprio ciclo produttivo.

Riteniamo pertanto necessario che il Governo consideri la possibilità di modificare drasticamente il sistema degli oneri generali, oggi non conforme alle disposizioni europee, abrogando la modifica introdotta dal Decreto Milleproroghe 2016 e prevedendo l'introduzione di un sistema più equo basato su una distribuzione più equilibrata tra tutte le utenze non domestiche in base al relativo prelievo.

4.2 Efficientamento energetico

Con riferimento al rafforzamento delle detrazioni per l'efficienza energetica, è certamente positivo l'impegno che il Governo ha assunto in merito, introducendo misure che ne ampliano e ne rafforzano la portata.

I nuovi impegni di sostenibilità energetica che l'Italia dovrà conseguire, anche a seguito dell'accordo sul clima di Parigi siglato nel novembre 2015, richiedono una strategia solida e duratura.

In proposito, pur valutando positivamente la proroga al 2021 per gli interventi su parti comuni degli edifici e per l'adeguamento sismico, riteniamo che il medesimo arco temporale debba essere preso a riferimento anche sulle detrazioni per la riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari. Se è vero infatti che gli interventi sui condomini sono più complessi e richiedono tempi (anche decisionali) maggiori, è bene ricordare che proprio gli interventi sui singoli appartamenti, effettuati in questi anni dalle famiglie, hanno portato benefici enormi in termini di risparmio energetico e di crescita di un settore che si è dimostrato una leva fondamentale dell'economia negli anni della crisi.

In aggiunta, riteniamo utile rafforzare le misure di sostegno all'efficienza energetica nel caso di interventi effettuati da micro e piccole imprese, per la riduzione dei propri consumi; si tratta di imprese, infatti, che più di altre sono portate ad investire nella razionalizzazione dei propri consumi di energia (oltre che nella

autoproduzione) poiché questo si traduce inevitabilmente in una riduzione dei costi. Inoltre, data la loro numerosità e la loro radicata presenza sul territorio, possono contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi di energia.

5. LAVORO E PREVIDENZA

Le misure poste in essere con la legge di bilancio 2017 sui temi del lavoro e del welfare interessano diversi aspetti relativi al mercato del lavoro. In questo senso, R.E TE. Imprese Italia ritiene opportuno richiamare l'attenzione sia su alcuni aspetti dei contenuti del provvedimento che su ulteriori temi di interesse delle imprese del terziario e dell'artigianato.

5.1 Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Già la legge di Stabilità per l'anno 2015 aveva previsto una riduzione dei contributi previdenziali per un periodo di 36 mesi per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato e aveva contestualmente abrogato le agevolazioni alle assunzioni previste dalla legge 407/1990. Nel momento della sua approvazione, il provvedimento è stato salutato con favore, perché, tra i due incentivi, quello previsto in Legge di stabilità era più generalizzato e fruibile.

La misura è stata rifinanziata anche per l'anno 2016, seppur con delle sostanziali modifiche sia in termini di durata dell'esonero (si è passato dai 36 ai 24 mesi), che in termini di misura dello stesso (passando da un limite massimo di esonero annuo di 8.060 euro ad uno di 3.250).

Per l'anno 2017 l'esonero contributivo si rivolge a soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro quali i giovani.

Si prevede, infatti, un esonero contributivo triennale, pari a 3.250 euro su base annua, per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, a favore delle imprese che, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, assumano giovani che abbiano svolto in azienda percorsi di alternanza scuola - lavoro.

Lo stesso esonero trova, inoltre, applicazione per i datori di lavoro che assumano, con contratto a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto in azienda periodi di apprendistato formativo (di primo o di terzo livello).

Si tratta di una misura, peraltro opportunamente mirata a tutte le categorie di studenti coinvolti nei percorsi di alternanza (nell'ambito quindi degli istituti tecnici e professionali, dei licei, dell'istruzione e formazione professionale, degli ITS e delle Università), che R.E TE. Imprese Italia valuta positivamente: sostenere e dare piena attuazione all'alternanza scuola - lavoro e al sistema duale, infatti, è necessario per ridurre il gap tra mondo produttivo e sistema scolastico e favorire l'acquisizione delle competenze "on the job" richieste dal mercato del lavoro.

La misura specificatamente rivolta all'apprendistato di primo e di terzo livello andrebbe, tuttavia, accompagnata da interventi che possano sostenere le imprese

che decidano di investire sulle potenzialità dei giovani attraverso un vero e proprio contratto di lavoro, quale quello di apprendistato. Ciò anche alla luce del fatto che gli incentivi previsti, in via sperimentale, dall'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015 per il contratto di apprendistato c.d. di primo livello potranno essere fruiti solo per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016.

Le misure volte a sostenere il sistema duale (alternanza scuola - lavoro e apprendistato formativo) dovrebbero affiancarsi, inoltre, al rilancio del bonus occupazionale nell'ambito di Garanzia Giovani, quale misura con cui affrontare l'emergenza dei giovani NEET, garantendo, in linea con quanto finora previsto, che l'agevolazione sia riconosciuta anche per i contratti di apprendistato professionalizzante.

Il tema del rilancio dell'occupazione è cruciale non solo nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei giovani nell'ambito del mercato del lavoro ma anche in quella del necessario rilancio dell'economia e dell'occupazione nelle Regioni del Mezzogiorno.

L'attuale contesto economico conferma, infatti, l'immagine di un Paese che viaggia a due velocità, con un Mezzogiorno che cresce la metà rispetto al Nord. A tal fine è opportuno prevedere un esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da parte dei datori di lavoro operanti nelle regioni meno performanti del Paese.

Inoltre, apprezzando la volontà del Governo di continuare a sostenere i giovani (anche alla luce dei positivi riscontri, fatti anche a livello europeo, di Garanzia Giovani). R.E TE. Imprese Italia, tuttavia, ritiene che tali misure si debbano accompagnare a misure di riduzione strutturale del costo del lavoro.

Si evidenzia, pertanto, l'importanza di utilizzare questa finestra temporale del 2017 per individuare misure strutturali per una riduzione del costo del lavoro, con particolare riguardo al cuneo fiscale e contributivo valide per tutto il territorio nazionale.

5.2 Contributo addizionale contratti a tempo determinato

La Legge 92/2012 ha disposto a far data 1 gennaio 2013 che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Da tale contributo sono esonerati i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al DPR 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dall'1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Si richiede che l'esenzione dal suddetto versamento venga resa

strutturale. La stagionalità è un connotato fisiologico di alcuni settori e tale caratteristica va supportata con adeguate politiche legislative e contrattuali atte a salvaguardare l'occupabilità dei lavoratori ed i costi aziendali.

5.3 Risorse dei Fondi Interprofessionali

Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2014, il legislatore ha previsto che “con effetto dall'anno 2015 è disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a decorrere dall'anno 2015; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.” Il Legislatore, pertanto, per finalità generali di finanziamento del bilancio pubblico, si è proteso verso le risorse economiche destinate ai Fondi Interprofessionali per la formazione continua.

Si tratta, infatti, di una decurtazione che non solo penalizza fortemente lo sviluppo di capacità di innovazione e di creazione di posti di lavoro all'interno del nostro tessuto economico e produttivo, ma che contrasta con il generale obiettivo di rilanciare le politiche di sostegno della formazione continua e di integrarle alle politiche passive. Gli investimenti nella formazione continua, infatti, sono dei tasselli fondamentali anche nel processo di occupabilità del lavoratore, che, proprio grazie alla formazione, riesce ad affrontare meglio le sfide del mercato, aggiornare le sue conoscenze dei dipendenti, avere una crescita occupazionale e realizzare prodotti e servizi di qualità.

R.E TE. Imprese Italia, anche alla luce della costituzione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che prevede un coinvolgimento dei Fondi Interprofessionali nel ridisegnare il sistema di sostegno all'occupabilità e all'occupazione, ritiene che tali risorse debbano essere nuovamente destinate agli strumenti che le imprese hanno liberamente scelto e per i quali vengono raccolte, appunto i Fondi Interprofessionali.

5.4 Incentivi per l'apprendistato

Per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 ha previsto per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo totale per i primi tre anni di contratto.

Si ritiene che per continuare ad incentivare la diffusione del contratto di apprendistato – unico contratto in grado di coniugare formazione e occupazione -

sia necessario prevedere l'estensione di tali benefici anche ai lavoratori assunti nel corso dell'anno 2017 e rendere strutturale la norma per gli anni successivi.

Infatti, si tratterebbe di una misura particolarmente rilevante per l'occupazione giovanile e che rafforzerebbe i numerosi sforzi sinora fatti alla luce delle difficoltà di reperire sul mercato professionalità già qualificate, che richiede di essere fronteggiata in modo energico attraverso il sostegno strutturale al contratto di apprendistato.

Inoltre, nell'ottica di ridurre gli oneri legati al recesso dovrebbe essere prevista l'inapplicabilità all'apprendistato del contributo di licenziamento di cui all'art. 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012, che è pari 41% del massimale mensile di ASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per una somma di 489,95 euro annui). Si ricorda, infatti, che l'apprendistato è un contratto a tempo indeterminato con un momento di recesso ad nutum e, pertanto, questo contributo costituisce un deterrente ingiustificato.

5.5 Estensione dei trattamenti di CIGO e CIGS ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

Il d.lgs. n. 148/2015 (riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) ha esteso la platea dei beneficiari delle integrazioni salariali, comprendendo tra questi anche i lavoratori con contratti di apprendistato professionalizzante (Art. 2 co. 3). La relazione tecnica allo schema di decreto legislativo, ha inoltre previsto che, mentre per i lavoratori dell'industria il contributo è uguale per operai ed impiegati, nei settori edile e lapideo (artigiano e industria) la contribuzione è diversificata: per gli operai è prevista una contribuzione più elevata rispetto a quella prevista per gli impiegati. Questa differenziazione nasce dal fatto che gli operai del settore edile e lapideo, a causa del rischio meteorologico tipico del settore, utilizzano l'ammortizzatore in maniera più elevata.

Il d.lgs. n. 148/2015, tuttavia, non ha previsto tali specificazioni per gli apprendisti e, pertanto, l'INPS con il messaggio 24 del 5/1/2016 ha disposto che agli apprendisti si applica sempre la stessa aliquota contributiva dovuta per gli operai, anche nell'ipotesi di apprendisti impiegati.

Questa lettura comporta che per i settori edile e lapideo (artigianato e industria) il costo dell'integrazione salariale ordinaria per gli apprendisti impiegati (rispettivamente 4,70% e 3,30%) è notevolmente più elevato di quello dovuto per gli impiegati e quadri dello stesso settore, per i quali, invece, è previsto il normale contributo pari a 1,70% o 2,00%, in base al limite dimensionale dell'impresa.

Si tratta di un'ingiustificata disparità di trattamento particolarmente grave perché essa permane anche qualora gli apprendisti vengano mantenuti in servizio al termine del contratto (si veda il punto 4 del citato messaggio INPS, ai sensi del quale

il datore di lavoro mantiene per un anno dal termine del periodo di apprendistato il particolare regime contributivo previsto durante il contratto di apprendistato).

Il datore di lavoro, pertanto, non soltanto deve pagare per gli apprendisti impiegati un costo maggiore rispetto a quello che paga per gli impiegati, ma continua a pagare tale costo maggiore anche nel caso in cui il lavoratore consegua la qualifica di impiegato

Si chiede, pertanto di correggere questa ingiustificata differenziazione che incide direttamente sul costo del lavoro.

5.6 Proroga indennizzi aziende commerciali in crisi

È necessario prorogare l'intervento categoriale di sostegno al reddito per gli operatori del settore commerciale e turistico costretti a cessare anticipatamente l'attività.

L'intervento, d'importo pari alla pensione minima, viene concesso a favore degli esercenti attività commerciali costretti a cessare anticipatamente l'attività nei tre anni precedenti il pensionamento di vecchiaia.

Si tratta di una particolare forma di ammortizzatore sociale la cui erogazione non comporta alcun onere per lo Stato, dal momento che viene autofinanziato dalla categoria attraverso una specifica contribuzione a carico di tutti gli iscritti alla gestione pensionistica commercianti presso l'INPS. Va sottolineato, peraltro, che il Fondo indennizzi commerciali presso l'INPS fa registrare (dati bilancio consuntivo 2015) 354 milioni di euro di attivo.

Si richiede, pertanto, il ripristino della norma che consente l'accesso agli indennizzi per le aziende commerciali in crisi nel periodo 1.1.2017-31 dicembre 2019.

5.7 Detassazione dei premi di produttività

La detassazione dei premi di produttività, ripristinata per l'anno 2016 in modo strutturale, ha la doppia finalità di aumentare il potere d'acquisto del lavoratore, attenuando la pressione fiscale sugli emolumenti retributivi legati alla produttività, e di aumentare la produttività in azienda, che, anche in base alle ultime stime, continua a diminuire.

Il Legislatore, nel far ciò, ha modificato i meccanismi precedentemente previsti relativamente alle modalità applicative e di calcolo, per evitare la detassazione "a pioggia" e fare in modo che questa fosse effettivamente legata a una crescita dell'efficienza aziendale.

Per il 2017 viene aumentata la soglia del premio detassabile (che passa da 2.000 a 3.000 euro), aumenta la platea dei beneficiari (si passa dalla soglia di reddito lordo

di 50.000 euro a quella di 80.000 euro) e viene maggiormente incentivato il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, in quanto, mentre nel 2016 la soglia di premio detassabile era incrementata di 500 euro (2.500) in caso di coinvolgimento dei lavoratori, dal 2017 l'incremento sarà di 1000 euro (4.000).

R.E TE. Imprese Italia, accoglie favorevolmente la misura in quanto destinata a sostenere gli sforzi delle imprese, ma ritiene che andrebbe accompagnata dalla decontribuzione, in quanto le aziende, per percepire effettivamente l'impatto dell'agevolazione, hanno bisogno interventi che riducano il costo del lavoro, in tal senso ritiene necessario agire in modo diretto anche sugli oneri a carico delle aziende prevedendo il ripristino della misura prevista ex legibus 67/1997 e 247/2007. In questo modo verrebbero anche sostenuti meglio gli sforzi effettuati dalle Parti Sociali nella sottoscrizione di accordi, stante il perdurare di flebili e tenui condizioni economiche e di mercato.

R.E TE. Imprese Italia esprime, infine, apprezzamento per l'interpretazione fornita dal Governo sulla modifica dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, che favorisce l'inclusione delle prestazioni di welfare integrativo definite dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi interconfederali tra quelle "detassate" al pari di quelle definite da accordi aziendali e territoriali.

5.8 APE

R.E TE. Imprese Italia apprezza lo sforzo fatto dal Governo per rispondere all'esigenza di inserire elementi di maggiore flessibilità nell'accesso al pensionamento pur nel rispetto del fondamentale equilibrio di bilancio del sistema previdenziale. Il percorso intrapreso è quindi condivisibile nella logica di favorire una maggiore equità sociale.

La possibilità di anticipazione della pensione (c.d. APE) andrebbe parimenti indirizzata al lavoro autonomo, evitando forme di distinzione tra lavoratori autonomi e dipendenti, anche con riferimento all'APE sociale.

5.9 Tariffe INAIL

La Legge di Stabilità 2014 ha previsto una riduzione dei premi e contributi INAIL per un importo complessivo pari a un miliardo di euro nel 2014, 1.100 milioni nel 2015 e 1.200 nel 2016, prefigurando, solo al termine di tale triennio, un aggiornamento della tariffa e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali. In attesa della riforma della tariffa dei premi, l'Inail ha operato mediante un taglio lineare che non tiene conto del positivo andamento finanziario delle Gestioni separate dell'Artigianato e del Terziario, che registrano ininterrottamente avanzi fin dalla loro realizzazione nel 2000.

Occorre pertanto una nuova disposizione di legge che espliciti in maniera chiara che l'aggiornamento dei premi deve essere fatto distintamente per singola Gestione assicurativa separata (Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività), in quanto deve tener conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna gestione, secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 38/2000.

5.10 Trasferta e trasfertismo

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha recentemente messo in discussione gli indirizzi amministrativi in materia di trasferta e trasfertismo dell'Agenzia delle Entrate, Ministero del Lavoro e Inps fin qui vigenti ed applicati dalle imprese, determinando una grande preoccupazione soprattutto tra le imprese dei settori dell'industria impiantistica e dell'edilizia.

Secondo la linea interpretativa della Cassazione al fine di distinguere tra l'attività di lavoro in trasferta e quella del dipendente trasfertista, è necessario porre l'accento sulle caratteristiche fattuali dell'attività lavorativa, e quindi sulla prevalenza oggettiva della variabilità dei luoghi di lavoro nell'espletamento delle mansioni del lavoratore, rispetto al criterio prevalentemente formale, fin qui alla base degli orientamenti amministrativi degli enti.

L'impatto sugli aspetti contributivi è elevato in quanto nei casi di trasferta la relativa indennità al lavoratore è esente da contribuzione previdenziale e ritenute fiscali entro determinati importi giornalieri, mentre il trattamento per i trasfertisti è soggetto in misura pari al 50% del suo ammontare.

A seguito del consolidarsi di tale indirizzo giurisprudenziale si è prodotta una consistente attività degli organi di vigilanza degli enti, sia pure per lo più concentrata in alcune specifiche aree territoriali, che sta determinando un forte disagio nella base imprenditoriale dei settori maggiormente interessati all'istituto in argomento, a cause delle incertezze sulla legittimità dei criteri finora pacificamente adottati.

La materia è disciplinata dai commi 5 e 6 dell'art. 51 del TUIR che, anche a seguito della mancata adozione del decreto con il quale dovevano essere individuate le categorie di lavoratori inquadrabili come trasfertisti, trovano tuttora la necessaria regolamentazione applicativa nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 326 del 23 dicembre 1997 e nel messaggio dell'Inps n. 27271 del 5 dicembre 2008 (a sua volta attuativo di una nota del Ministero del Lavoro, n. 8287/2008).

Le istruzioni dell'Inps dispongono i criteri distintivi tra le due categorie di lavoratori facendo rientrare nell'istituto della trasferta, comprendente l'attività lavorativa che non comporti la continua mobilità del dipendente, i contratti e/o lettere di assunzione che prevedano una sede di lavoro prestabilita, ritenendo invece

preclusiva della trasferta la corresponsione in via continuativa di una indennità in misura fissa.

La prassi amministrativa finora adottata in materia risulta maggiormente chiara e di agevole applicazione rispetto all'indirizzo conseguente alla citata giurisprudenza, che, in conseguenza del criterio fattuale preferito a quello formale-contrattuale, lascia margini di incertezza sulla regolamentazione dei singoli casi applicativi.

In conseguenza di quanto precede, è necessaria una norma di interpretazione autentica dell'art. 51, comma 6 del TUIR, destinata a tradurre in disciplina di legge con effetto retroattivo i criteri finora prevalenti in sede amministrativa.

Nella passata legislatura la Commissione Lavoro del Senato con un apposito ordine del giorno ha impegnato il Governo ad adottare una norma di interpretazione autentica del TUIR nel senso sopra evidenziato.

La finalità della norma di interpretazione dell'art. 51 è quella a sanare la consistente conflittualità originatasi in via amministrativa e giurisdizionale, garantendo la certezza del diritto per le imprese ed i lavoratori mediante il consolidamento degli indirizzi amministrativi finora in vigore e mai rimessi in discussione dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate.